SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

95A0457

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 1:

Cagi maglierie, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1994.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1994.

C.I.S.A. - Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1994

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1995.

Nomina del commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto necessario affrontare in modo coordinato ed organico i problemi derivanti dall'immigrazione nel nostro Paese, ed in particolare quelli relativi all'accoglienza, alla programmazione degli ingressi, alla restituzione e alle connesse situazioni di emergenza;

Valutata la necessità di sviluppare la collaborazione tra le amministrazioni dello Stato, regioni, province e comuni, nonché con gli enti pubblici e privati, associazioni di volontariato e di rappresentanza degli immigrati;

Considerato che al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale on. Antonio Guidi è attribuito l'incarico di coordinamento politico per le questioni concernenti l'immigrazione da Paesi extracomunitari;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 29 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Vincenzo Grimaldi, prefetto, è nominato commissario straordinario del Governo per l'immigrazione da Paesi extracomunitari.

Art. 2.

1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia di immigrazione, al commissario straordinario sono conferiti compiti di coordinamento delle iniziative assunte dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente e associazione interessati nel settore dell'immigrazione, al fine di fronteggiare i gravi problemi connessi all'accoglienza, alla ricezione, all'assistenza, all'alloggiamento, al vettovagliamento, alle condizioni igienico-sanitarie degli immigrati, alla restituzione degli espulsi e dei respinti ed alle situazioni di emergenza che ne derivano, raccordando, ove necessario, le proprie attività con le autorità di pubblica sicurezza allo scopo di prevenire turbative.

2. Il commissario straordinario cura, altresì, in adempimento delle direttive del Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, nonché con altri organismi internazionali che perseguono finalità umanitarie, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario si avvale di una struttura, posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale all'uopo comandato delle amministrazioni e degli enti indicati all'art. 2, comma 1, per il supporto logistico ed il collegamento con i Ministeri e gli altri enti competenti, secondo quanto sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni e degli enti indicati all'art. 2, comma 1.

3. Il commissario straordinario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Art. 4.

1. Il commissario straordinario adotta con propri decreti gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli all'art. 2.

2. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

Art. 5.

1. Il commissario straordinario assume le funzioni attribuitegli dal presente decreto con effetto immediato e dura in carica tre anni.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1995

SCÀLFARO·

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 51

95A0508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1994.

Adeguamento, per l'anno 1995, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale è previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito;

Vista la lettera n. 2242 del 9 settembre 1994, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 è pari al 4,1 per cento;

Visto l'art. 3, camma 1, lettera *d)*, n. 1), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale sono stati determinati, per l'anno 1994, l'importo dell'ulteriore detrazione spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed i relativi limiti di reddito di cui all'art. 13, comma 2, del citato testo unico;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), con il quale è stato disposto che la predetta restituzione del drenaggio fiscale è ridotta del 60 per cento;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nella predetta misura dei sopra richiamati adeguamenti e che in relazione alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 4,1 per cento, va aumentato di eguale misura l'importo fisso da sottrarre, che di conseguenza passa da L. 182.875 a L. 190.373;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, delle altre detrazioni e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come determinati per l'anno 1994 dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993 e dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, n. 1), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, sono aumentati in misura pari al 4,1 per cento.

2. Dal 1° gennaio 1995 la misura di ciascun importo resta, pertanto, così determinata:

a) detrazione per il coniuge a carico: L. 804.570;

b) detrazione per i figli minori di età:

per un figlio	L. 92.938
per due figli	» 185.874
per tre figli	» 278.812
per quattro figli	» 371.748
per cinque figli	» 464.686
per sei figli	» 557.622
per sette figli	» 650.560
per otto figli	» 743.497
per ogni altro figlio	» 92.938

Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 185.874;

c) detrazione per altri familiari a carico: L. 128.519;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.400.000;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 772.174;

f) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente:

L. 241.105, se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.700.000;

L. 204.017, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 14.700.000 ma non a L. 14.800.000;

L. 129.810, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 14.800.000 ma non a L. 14.900.000;

L. 46.338, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 14.900.000 ma non a L. 15.100.000;

g) detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivanente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del citato testo unico:

L. 200.744, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.000.000;

L. 159.321, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 8.000.000 ma non a L. 8.200.000;

L. 76.474, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.200.000 ma non a L. 8.300.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 28

95A0474

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centosettantanove e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 gennaio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dell'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 9 gennaio 1995 che hanno disposto per il 16 gennaio 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centosettantanove e trecentosessantaquatro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'ar. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta i buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 gennaio 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,84 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 95,39 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 90,45 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 107.771.085.000 per i buoni a ottantotto giorni con scadenza 14 aprile 1995; a L. 299.392.270.500 per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 14 luglio 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 715.837.995.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 gennaio 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,51 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 94,74 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 89,30 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo dell'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0514

DECRETO 23 gennaio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 gennaio 1995 è pari a 6.464 miliardi;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 28 aprile 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale*. PAOLILLO

95A0511

DECRETO 23 gennaio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 gennaio 1995 è pari a 6.464 miliardi;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centoottantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0512

DECRETO 23 gennaio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 gennaio 1995 è pari a 6.464 miliardi;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 31 gennaio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0513

DECRETO 26 gennaio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° dicembre 1994, quarta e quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994 e 12 gennaio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° dicembre 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 24 gennaio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 12.042 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1994,

della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quinta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 30 gennaio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quinta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ex art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quarta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 gennaio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quarta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 10 febbraio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 261.236.250.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1995

Il Ministro: DINI

95A0510

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 gennaio 1995.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Palma di Montechiaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vincenzo Di Blasi è stato eletto consigliere del comune di Palma di Montechiaro (Agrigento) nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992 ed ha ricoperto la carica di sindaco dall'11 agosto 1992 al 21 dicembre 1992;

Visto che nei confronti del predetto amministratore pendono distinti procedimenti penali in ordine ai reati di cui agli articoli 323, 480 e 61, n. 2, del codice penale e agli articoli 640 e 81 del codice penale, per i quali l'interessato è stato raggiunto da diversi provvedimenti restrittivi della libertà personale, che hanno comportato la sospensione di diritto dell'interessato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, dalla carica elettiva ricoperta;

Considerato che la reintegra del sig. Vincenzo Di Blasi nel consiglio comunale, conseguente alla intervenuta revoca dell'ultima misura cautelare, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Vincenzo Di Blasi dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Di Blasi è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Palma di Montechiaro (Agrigento).

Roma, 11 gennaio 1995

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Vincenzo Di Blasi è stato eletto consigliere del comune di Palma di Montechiaro (Agrigento) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992 ed ha ricoperto la carica di sindaco dall'11 agosto 1992 al 21 dicembre 1992.

Il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Agrigento, in data 27 gennaio 1994, in quanto sono stati ritenuti sussistenti nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di abuso in atti d'ufficio e falsità ideologica aggravata.

In particolare, il sig. Vincenzo Di Blasi, in qualità di sindaco pro tempore, non ha impedito che fosse ulteriormente portata avanti un'attività di scavo avviata sulla base di una illegittima concessione edilizia a firma del medesimo ed ha certificato falsamente di aver ritirato l'ordinanza di revoca della concessione stessa emessa per un ulteriore esame.

Tale misura cautelare è stata successivamente sostituita con quella dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria; il mancato rispetto di detta prescrizione da parte dell'amministratore in parola ha indotto il G I.P. presso il tribunale di Agrigento, in data 13 marzo 1994, a disporre l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, pure convertita in data 1° aprile 1994, nell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria

Il sig. Vincenzo Di Blasi, in data 8 giugno 1994, è stato raggiunto, altresì, da un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I P presso la pretura circondariale di Agrigento, in quanto sono stati ritenuti sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di truffa continuata, consumata ai danni di piccoli risparmiatori approfittando della sua qualità di impiegato di un'azienda di credito.

Successivamente, con ordinanza del G.I P. presso la pretura circondariale di Agrigento, in data 17 giugno 1994, è stata disposta la sostituzione della citata misura della custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, da ultimo revocata, in data 7 settembre 1994, essendosi attenuate le esigenze di limitazione della libertà personale.

Durante il periodo di applicazione delle predette misure limitative della libertà personale ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica elettiva ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

La reintegra del sig. Vincenzo Di Blasi nel civico consesso, conseguente alla suddetta revoca, ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

La tipologia dei reati ascritti al sig. Vincenzo Di Blasi, infatti, ha evidenziato una gestione personalistica della cosa pubblica, del tutto svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche, ed, in particolare, ha indicato l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore, compromettendo il rapporto fiduciario con la popolazione locale.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, dunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Palma di Montechiaro e, nelle more, con provvedimento n. 88/2707/Gab. del 18 ottobre 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Vincenzo Di Blasi dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Palma di Montechiaro (Agrigento).

Roma, 9 gennaio 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

95A0453

DECRETO 13 gennaio 1995.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Città Sant'Angelo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Osvaldo Mazzocchetti è stato eletto consigliere del comune di Città Sant'Angelo (Pescara) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 476, 479 e 323 del codice penale;

Visto che, durante il periodo di carcerazione, ha operato nei confronti del sig. Osvaldo Mazzocchetti la sospensione di diritto dalle cariche ricoperte, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara;

Considerato che la reintegra del sig. Osvaldo Mazzocchetti nelle cariche di consigliere ed assessore, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Osvaldo Mazzocchetti dalle cariche di consigliere ed assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Osvaldo Mazzocchetti è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Città Sant'Angelo (Pescara).

Roma, 13 gennaio 1995

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Osvaldo Mazzocchetti è stato eletto consigliere del comune di Città Sant'Angelo (Pescara) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Pescara, in data 12 dicembre 1994, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di falsità materiale ed ideologica commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici ed abuso innominato d'ufficio, in concorso con il sindaco sig. Vittorio Giansante e con l'ex sindaco ed attuale consigliere sig. Rocco Giacintucci.

I suddetti reati sono connessi alla realizzazione di un grosso centro commerciale al dettaglio, situato nel territorio comunale.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalle cariche ricoperte, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato, successivamente, revocato dal G.I.P. presso il tribunale di Pescara e la conseguente reintegra del sig. Osvaldo Mazzocchetti nelle cariche di assessore e consigliere ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza della vicenda processuale che ha coinvolto il citato amministratore.

La tipologia dei reati ascritti denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, comunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche sopracitate.

Il prefetto di Pescara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Città Sant'Angelo e, nelle more, con provvedimento n. 4004/13.A Gab. del 15 dicembre 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Osvaldo Mazzocchetti dalle cariche sopracitate, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Città Sant'Angelo (Pescara).

Roma, 11 gennaio 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

95A0454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 dicembre 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti "Achille Grandi"», in Copertino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1958 con il quale la società «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti "Achille Grandi"», con sede in Copertino (Lecce), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Giuseppe Ragnato è stato nominato commissario liquidatore;

Visti i successivi decreti, decreto ministeriale 1° febbraio 1960, decreto ministeriale 4 aprile 1966, con i quali si provvedeva alla revoca e relativa sostituzione dei commissari liquidatori, perché rispettivamente revocato e dimissionario;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del commissario liquidatore, dott. Cosimo Piccinno, nominato con decreto ministeriale 23 novembre 1966;

Ravvisata la necessità di provvedere, per i motivi sopra esposti, alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Donato Silvestro Sportelli, nato a Nardò (Lecce) il 1° gennaio 1951 e residente a Galatone in via S. Francone n. 13, è nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa agricoltori coltivatori diretti "Achille Grandi"», con sede in Copertino (Lecce), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 11 aprile 1958, in sostituzione del dott. Cosimo Piccinno, deceduto.

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0452

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 1994.

Criteri di attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede a favore delle cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo, la concessione di mutui di credito agrario con ammortamento quindicennale a tasso agevolato entro il limite di impegno di 20 miliardi, per le operazioni di credito finalizzate al consolidamento di passività onerose, poste in essere al 31 dicembre 1992.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, della predetta legge, che prevede a favore delle cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo, la concessione di mutui di credito agrario con ammortamento quindicennale a tasso agevolato entro il limite di impegno di 20 miliardi, per le operazioni di credito finalizzate al consolidamento di passività onerose, poste in essere al 31 dicembre 1992;

Considerato che occorre dare attuazione agli interventi creditizi previsti dalla predetta disposizione di legge e fissare i criteri di applicazione della stessa;

Visto il decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e, in particolare, l'art. 47 che prevede al primo comma la possibilità per tutti gli istituti di credito di erogare i mutui agevolati di cui alla richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*ter*, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con questa amministrazione;

Preso atto che è necessario dare corso alle predette disposizioni di legge e regolare quindi il finanziamento, assistito delle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*ter*, con la prevista convenzione;

Vista la legge n. 491 del 4 dicembre 1993 con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Udito ai sensi dell'art. 2, comma 6, della richiamata legge n. 491 del 4 dicembre 1993 il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 1° febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli istituiti di credito, che avranno stipulato con il Ministero la convenzione prevista al primo comma dell'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, possono concedere alle cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo, mutui di credito agrario ad ammortamento quindicennale, al tasso di riferimento, determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 2.

1. Possono beneficiare dei predetti mutui agevolati le cooperative e loro consorzi operanti nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché le cooperative agricole che gestiscono impianti di produzione integrata.

Art. 3.

1. I mutui di cui al precedente art. 1 sono operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso statale negli interessi.

2. Il concorso sarà pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento, fissato bimestralmente dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento, e la rata calcolata al corrispondente tasso agevolato a carico degli operatori agricoli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985.

3. Il predetto concorso statale sarà liquidato in forma attualizzata ed in un'unica soluzione, considerato che lo stanziamento di lire 20 miliardi, previsto dalla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*ter*, è stato assicurato solo per l'esercizio 1994.

Art. 4.

1. Ai fini della concessione dei mutui agevolati saranno prese in considerazione le seguenti esposizioni debitorie:

a) prestiti a breve, rilasciati da istituti bancari e finanziari in essere al 31 dicembre 1992, destinati alle occorrenze di esercizio;

b) rate relative a finanziamenti bancari e finanziari a medio-lungo termine, in essere alla data del 31 dicembre 1992, purché non assistiti da contributi e da concorsi finanziari pubblici.

A tal fine saranno considerate quali passività onerose le rate scadute e non pagate al 31 dicembre 1992 e le rate in scadenza a tutto il 30 giugno 1994.

Art. 5.

1. Le operazioni di consolidamento hanno il preciso scopo di rafforzare la struttura patrimoniale-finanziaria delle cooperative e quindi i criteri di ammissibilità prescelti sono diretti a ottimizzare tale finalità.

2. Viene assunta come condizione generalizzata di ammissibilità, il valore dell'indice di struttura, inteso come rapporto tra mezzi propri e indebitamento a medio-lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette, che dopo l'operazione di consolidamento deve essere rigorosamente non inferiore al valore di 0,8. Le istanze di mutuo saranno selezionate in relazione al valore che risulterà possedere l'organismo cooperativo per detto indice.

3. Qualora le richieste pervenute, ritenute ammissibili nel rispetto della condizione di cui sopra, superassero la disponibilità finanziaria globale di cui alla richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*ter*, per valori superiori al 50%, per l'ammissibilità si farà riferimento anche all'indice di proprietà, costituito dal rapporto patrimoniale netto/immobilizzazioni tecniche nette.

4. Sulla base delle combinazioni incrociate di detti valori sarà costituita la eventuale diversa graduatoria rispetto a quella prevista al comma 1.

Art. 6.

1. I mutui agevolati saranno concessi dagli istituti bancari che avranno stupulato con il Ministero la convenzione prevista dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993.

2. Ai fini della concessione dei mutui agevolati per il consolidamento delle passività, il Ministero emetterà i nulla-osta per la stipula dei mutui, con validità semestrale.

3. Sulla base della documentazione comprovante la stipulà del mutuo, il Ministero provvederà alla emissione del formale decreto d'impegno.

Art. 7.

1. A fronte dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli, gli istituti mutuanti potranno chiedere, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee, la garanzia sussidiaria della sezione speciale del Fondo interbancario, ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 8.

1. Con successiva lettera circolare saranno date istruzioni su modalità e termini di presentazione delle istanze da parte dei beneficiari e sulle modalità di stipula delle convenzioni previste dall'art. 47, primo comma, del decreto legislativo n. 385/1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 255

95A0456

DECRETO 15 dicembre 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 9 marzo 1992 relativo alle modalità di calcolo del concorso dello Stato negli interessi per le operazioni di credito agrario agevolato finanziate a termini della legge 7 febbraio 1992, n. 140.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1992, n. 21539, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione del concorso dello Stato sui mutui previsti dall'art. 2 della legge n. 140/1992 sopra richiamata;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto ministeriale n. 21539/92 con il quale si dispone che:

comma 1: i predetti mutui sono operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso negli interessi nella misura massima di 6,50 punti percentuali;

comma 2: il concorso statale sarà pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento fissato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento e la rata calcolata al tasso agevolato a carico degli operatori agricoli, non inferiore a quello minimo applicabile per dette operazioni nei territori del centro-nord, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 1985;

Preso atto che la disposizione di cui al punto 2 è stata adottata in presenza di un andamento dei tassi di interesse a rialzo e che ciò, unitamente al concorso statale prefissato al tasso limite del 6,50%, determinava all'epoca un trattamento indifferenziato per le diverse zone dell'Italia individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1986;

Considerato che i mutamenti intervenuti nel mercato monetario e finanziario e conseguente l'abbassamento dei tassi di interesse, hanno ribaltato le predette condizioni di uniformità di trattamento e determinato anzi, per le zone depresse e svantaggiate, Mezzogiorno e zone montane comprese, condizioni d'accesso ai mutui eccessivamente onerose;

Preso atto che tale situazione si presenta in un periodo di crisi generalizzata per il settore della cooperazione e ritenuto quindi opportuno modificare il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 21539/92, sopra richiamato, come segue:

il concorso statale sarà pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento, fissato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento e la rata calcolata al tasso agevolato, a carico degli operatori agricoli, non inferiore a quello minimo applicabile per dette operazioni nelle diverse zone territoriali, ai sensi di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 21539 del 9 marzo 1992 è sostituito dal seguente disposto:

Comma 2. Il concorso statale sarà pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento, fissato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento e la rata calcolata al tasso agevolato, a carico degli operatori agricoli, non inferiore a quello minimo applicabile per dette operazioni nelle diverse zone territoriali, ai sensi di quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985.

Art. 2.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai contratti di mutui che saranno approvati con provvedimenti da adottarsi successivamente alla data del presente decreto.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 310

95A0455

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '89 n. 30 «Centro nazionale di informazioni per il turismo».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione del 12 maggio 1988, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 1988, concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Visto, in particolare, le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, con la quale è stato ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Ministero del turismo e dello spettacolo (ora Dipartimento per il turismo presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri) denominato «Centro nazionale di informazioni per il turismo», per l'importo di 79.115 milioni di lire, di cui lire 35.705 milioni in prima assegnazione, che consiste in:

lotto *A)* recupero e restauro del Palazzo della civiltà e del lavoro, di proprietà dell'Ente Eur, sede del C.N.I.T.;

lotto *B)* realizzazione e prima gestione del C.N.I.T.;

Viste le risultanze della verifica effettuata il 18 giugno 1991 dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che evidenziavano l'assenza di progettazione esecutiva e la mancata consegna dei lavori ed apertura dei cantieri;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1993 con il quale il Ministro *pro-tempore* del turismo e dello spettacolo ha disposto l'annullamento d'ufficio dei decreti ministeriali 13 dicembre 1990 e 27 novembre 1991 di approvazione degli atti contrattuali stipulati con il Consorzio S.Un.Se.T., aggiudicatario della gara per la realizzazione del progetto in esame;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 237, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1993, che stabilisce, all'art. 12, comma 4, che «per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (C.N.I.T.), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39»;

Vista la nota del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici n. 9/35075 del 19 settembre 1994;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca della quota complementare del finanziamento di L. 43.410 milioni;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il finanziamento FIO di 43.410 milioni di lire, relativo all'intervento richiamato in premessa, è revocato.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 7

95A0458

DELIBERAZIONE 22 novembre 1994.

Variazioni ai programmi di intervento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il 1990, 1993 e 1994.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Visto il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, concernente l'istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA» ed in particolare l'art. 15 il quale prevede che sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 14, si applicano all'Ente le norme di cui alla citata legge n. 610/1982;

Vista la propria delibera del 2 febbraio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1990 concernente l'approvazione del programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1990 ed in particolare l'intervento n. 5 relativo al sostegno del settore suino per un importo di lire 50 miliardi;

Vista la propria delibera del 13 luglio 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1993 con la quale è stato approvato il programma degli interventi dell'AIMA per il 1993 ed in particolare gli interventi n. 1 e n. 2 relativi agli oneri per l'acquisto e lo stoccaggio di derivati della distillazione dei vini e delle alcole provenienti dalla distillazione di frutta e patate per un importo complessivo di lire 120 miliardi;

Vista la propria delibera del 16 marzo 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1994 con la quale è stato approvato il programma nazionale dell'AIMA per il 1994 ed in particolare l'intervento riguardante gli oneri per l'acquisto e lo stoccaggio di derivati dalla distillazione di vini per un importo di lire 100 miliardi;

Vista la nota n. 35154 del 15 novembre 1994 con la quale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali richiede, al fine di dare completa copertura finanziaria agli interventi operati nel settore della distillazione per la campagna 1992-93, l'integrazione degli stanziamenti previsti per il medesimo settore della distillazione dai programmi nazionali AIMA 1993 e 1994 per un importo pari a L. 35.755.583.310;

Considerato che l'intervento previsto in favore del settore suinicolo, pari a 50 miliardi di lire approvato dal CIPE nell'ambito del già citato programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1990 in data 2 febbraio 1990, non è mai stato attuato;

Ritenuto di poter utilizzare, ai fini dell'integrazione degli stanziamenti previsti per il settore della distillazione dai programmi nazionali AIMA 1993 e 1994, i fondi relativi al succitato intervento suinicolo, che viene soppresso di conseguenza, e il cui stanziamento si trova integralmente in conto residui nel cap. 349 del bilancio EIMA aumentato di L. 4.957.304.400 per economie di analoghi interventi degli anni precedenti;

Considerato che con la stessa nota n. 35154 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali chiede l'integrazione per lire 10 miliardi dell'intervento previsto dal piano degli interventi nazionali AIMA per il 1994 concernente l'acquisto e lo stoccaggio di derivati dalla distillazione dei vini;

Considerato che con la più volte citata nota n. 35154 si richiede altresì che la somma di lire 9.201.721.090 confluisca in un apposito capitolo di bilancio EIMA da istituire e destinato a finanziare maggiori fabbisogni futuri;

Vista la nota n. 3183 del 17 novembre 1994 con la quale l'EIMA comunica che a copertura dell'onere per la realizzazione dell'integrazione proposta di cui alla nota succitata del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, per un importo complessivo di L. 54.957.304.400 si farà fronte attraverso la soppressione dell'intervento di sostegno al settore delle carni suine di cui al cap. 349 del bilancio EIMA, in conto residui anni precedenti;

Considerato che il commissario delegato dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito alle variazioni proposte;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

Sono approvate le richieste di variazioni dei programmi degli interventi nazionali dell'AIMA per gli anni 1990, 1993 e 1994 come sottospecificato:

a) è soppresso l'intervento nel settore delle carni suine, per un importo di lire 50 miliardi, approvato con delibera CIPE 2 febbraio 1990 citata nelle premesse ed a cui non è stato dato attuazione;

b) è integrato di L. 35.755.583.310 lo stanziamento previsto per gli interventi nel settore dei prodotti della distillazione, acquisto e stoccaggio, di cui alla deliberazione CIPE 13 luglio 1993 così specificato:

1) lire 25 miliardi per oneri di acquisto e stoccaggio di derivati della distillazione dei vini;

2) lire 10 miliardi per oneri di acquisto e stoccaggio di alcole provenienti dalla distillazione di frutta e patate;

3) L. 755.583.310 per l'aiuto integrativo nazionale per la distillazione obbligatoria;

c) è integrato di lire 10 miliardi lo stanziamento previsto per l'intervento relativo all'acquisto e stoccaggio di derivati dalla distillazione dei vini di cui alla delibera CIPE 16 marzo 1994 citata nelle premesse;

d) la somma di L. 9.201.721.090 è destinata per la copertura di eventuali maggiori fabbisogni, nei limiti del 10% come previsto al settimo comma della delibera CIPE 16 marzo 1994 citata nelle premesse, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio EIMA.

La copertura per le suddette integrazioni valutate complessivamente in L. 54.957.304.400, sarà reperita attraverso variazioni di bilancio utilizzando le disponibilità di cui al cap. 349 del bilancio EIMA in conto residui anni precedenti, con conseguente economia di pari importo per il bilancio 1994.

Le amministrazioni interessate provvederanno preventivamente a richiedere le eventuali autorizzazioni alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 22 novembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 4

95A0460

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Fondazione prof. A. Pezcoller ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1995, la Fondazione prof. A. Pezcoller è stata autorizzata ad acquistare dalla Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a. gli immobili in P.T. 5680 in C.C. Trento: p.ed 51, porzioni materiali 3/tre e 4/quattro nonché comproprietà delle parti comuni e dei locali servizi, circa mq 707 situati al primo piano dell'edificio sito in Trento, piazza S M Maggiore - vicolo S. Giovanni, al convenuto prezzo di L. 2 040.000.000 oltre I.V.A.

95A0442

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1995, Cappellini Carmen, notaio residente nel comune di Quartu Sant'Elena, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

95A0464

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreti ministeriali 16 novembre 1994 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

capitano di corvetta Raffaele Vezzi;

s ten. di vascello Giovanni Stella;

s ten. di vascello Carmine Farina;

capo nocchiero porto Umberto Izzo,

serg nocchiero Aniello Russo;

s capo nocchiero Eduardo Tranfaglia;

s capo nocchiero Raffaele Mugavero;

s capo nocchiero Massimo Esposito,

s capo nocchiero Gianfranco Zazzaro;

s capo nocchiero Paolo Cappuccio,

s capo nocchiero Alberto Manzoni·

«Incurante del rischio personale e con grande spirito di abnegazione, si prodigava, insieme ad altri animosi, per trarre in salvo alcune persone che rischiavano di annegare durante una mareggiata». 18 agosto 1994 - Mondragone (Caserta);

agente scelto della polizia di Stato Angelo Vitaliano·

«Libero dal servizio, introdottosi in un appartamento dove si era sviluppato un incendio, riusciva, con pronta determinazione, a chiudere la mandata di gas della bombola che alimentava una stufa, evitando così più gravi conseguenze». — 18 aprile 1994 - Castellammare di Stabia (Napoli);

brigadiere dei Carabinieri Fabio Bartolucci:

«Con non comune altruismo e spirito di abnegazione, si immergeva nelle vorticose e gelide acque di un torrente in piena traendo in salvo un uomo anziano in procinto di annegare» — 8 ottobre 1993 - Terranova Bracciolini (Arezzo);

appuntato dei Carabinieri Domenico Di Nuzzo e carabiniere Pierpaolo Liberati:

«Con non comune senso del dovere e grande coraggio, insieme ad un commilitone, non esitava ad affrontare ed a trarre in arresto due malviventi armati in procinto di compiere una rapina in un istituto di credito». — 1° settembre 1993 - Qualiano (Napoli);

vigile urbano Gaspare Balistreri:

«Con non comune coraggio e alto senso del dovere, affrontava un uomo che, armato di pistola, inseguiva minacciosamente una persona, riuscendo a farsi consegnare l'arma e ad assicurare l'aggressore alle Forze dell'ordine» — 10 marzo 1993 - Palma di Montechiaro (Agrigento),

sig. Vittorio Rizzo:

«Con pronta determinazione e non comune coraggio non esitava a porsi, con la propria imbarcazione, all'inseguimento di un pregiudicato, collaborando con le Forze dell'ordine alla cattura del latitante» — 12 agosto 1993 - Marina di Patti (Messina);

comandante della polizia municipale Ivano Fraternali Denti;
agente della polizia municipale Giovanni Lugaro;
agente della polizia municipale Gianni Perata;
agente della polizia municipale Laura Dodino;
agente della polizia municipale Silvia Custodi·

«Incurante della propria incolumità interveniva tempestivamente in soccorso degli occupanti di una scuola minacciata da una violenta alluvione, riuscendo a portare in salvo i bambini e gli insegnanti». — 22 settembre 1992 - Ouiliano (Savona);

agente scelto della Polizia di Stato Marco Cingolani

«Con disprezzo del pericolo e non comune coraggio non esitava ad intervenire sul luogo di un incidente stradale, per trarre in salvo due giovani che rischiavano di morire tra le fiamme della propria autovettura». — 25 aprile 1993 - Ancona;

vice questore aggiunto dott. Michele Rosato:

«In occasione del crollo della facciata di un edificio a seguito di una violenta esplosione, accorreva prontamente sul posto per coordinare i primi interventi e si prodigava con abnegazione e ammirevole spirito di servizio nell'operazione di soccorso dei feriti e del loro avvio nei luoghi di cura». — 10 marzo 1993 - Piacenza.

95A0425

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.13090 XV J (571) datato 16 novembre 1994, i manufatti esplosivi denominati:

«HAF 200» (conforme al disegno n. 4.3470.02 010);
«HAF 500» (conforme al disegno n. 4.3470.03.010),

che la società S E I. - Società esplosivi industriali S.p.a, intende produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo *B* - dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0056 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22546.XV.J(397) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta elettronica di prossimità e percussione per colpi da mortaio - Denominata FB-391A» conforme al disegno SR 0003 che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A0445-95A0465

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 9 gennaio 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 16 gennaio 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantotto giorni con scadenza il 14 aprile 1995 è di L. 97,89, quello dei buoni a centosettantanove giorni con scadenza il 14 luglio 1995 e di L. 95,44 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1996 è di L. 90,50, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A0526

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Adige, con sede in Verona e unità di Verona, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 luglio 1994 al 13 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 14 gennaio 1995 al 13 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Società regionale idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania) e unità di Acireale (Catania), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 maggio 1994 al 20 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono sud, con sede in Termini Imerese (Palermo) e unità di Termini Imerese (Palermo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 14 marzo 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Gerry, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.E.M., con sede in Catania e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati Valdadige, con sede in Matera e unità di Matera, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Pisano, con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cime, con sede in Milano e cantiere di Caltagirone (Catania), cantiere di Lentini (Siracusa), cantiere di Messina, cantiere di Piazza Armerina (Enna) e cantiere di Sant'Angelo di Maxara (Agrigento), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 agosto 1994 al 1° febbraio 1995

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 2 febbraio 1995 al 1° agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ricco e Ricco, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Palermo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Dublo, con sede in Latina e unità di Latina, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 giugno 1994 al 9 dicembre 1994.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, a decorrere dal 10 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S. Gregorio (Reggio Calabria), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a I.D.S. Inter Data System, con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia) e unità di Serravalle Pistoiese (Pistoia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Simon International, con sede in Saltara (Pesaro) e unità di Saltara (Pesaro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 29 marzo 1995 al 28 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceci impresa, con sede in Medesano (Parma) e unità di Medesano (Parma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pulsar, con sede in Guidonia (Roma) e unità di Guidonia (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 giugno 1994 al 9 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 10 dicembre 1994 al 9 giugno 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation (Gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15979 del 19 settembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fata European Group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino), unità di Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15980 del 19 settembre 1994.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino) e unità di Nichelino (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.p.a. Elind, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elind, con sede in Rivoli (Torino) e unità di Rivoli (Torino) per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994;

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Cosema International, con sede in Torino e unità di Borgaretto fraz. Beinasco (Torino), Cafasse (Torino) e Nova Milanese (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cosema International, con sede in Torino e unità di Borgaretto fraz. Beinasco (Torino), Cafasse (Torino) e Nova Milanese (Milano) per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 24 gennaio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 24 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cosema International, con sede in Torino e unità di Borgaretto fraz. Beinasco (Torino), Cafasse (Torino) e Nova Milanese (Milano) per il periodo dal 24 luglio 1994 al 23 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 24 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, con effetto dal 26 aprile 1994 della ditta Palmar S.r.l. di Torino, appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento di Torino della Fiat Auto Mirafiori Carrozzeria in crisi aziendale dal 28 giugno 1993 al 27 giugno 1994.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento Fiat Auto Mirafiori carrozzeria, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria presso la società appaltante Palmar S.r.l., con sede in Torino e unità presso Fiat Auto Mirafiori carrozzeria in Torino, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, con effetto dal 31 gennaio 1994 della ditta Palmar S.r.l. di Torino, appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento di Arese (Milano) della Fiat Alfa in crisi aziendale dal 28 giugno 1993 al 27 giugno 1994.

Parere comitato tecnico: seduta del 14 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento Fiat Alfa di Arese (Milano), limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria presso la società appaltante Palmar S.r.l., con sede in Torino e unità presso Fiat Alfa di Arese (Milano), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 24 maggio 1994 al 23 maggio 1996, della ditta S.p.a. FAP Praticus, con sede in Graffignana (Milano) e unità di Graffignana (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FAP Praticus, con sede in Graffignana (Milano) e unità di Graffignana (Milano), per il periodo dal 24 maggio 1994 al 23 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 24 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994, della ditta S.p.a. Emilio Leone, dal 17 giugno 1993 S.r.l. Siva, con sede in Firenze e unità di Reggello (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 aprile 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Emilio Leone, dal 17 giugno 1993 S.r.l. Siva, con sede in Firenze e unità di Reggello (Firenze), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 28 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 dicembre 1994, della ditta S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze e unità di Piombino (Livorno) e sede di Firenze.

Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze e unità di Piombino (Livorno) e sede di Firenze, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994;

3) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 febbraio 1994, della ditta S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini riunite, con sede in Pistoia, unità di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini riunite, con sede in Pistoia, unità di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo (Firenze), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993;

4) a seguito dell'approvazione della modifica del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.R. - Industrie Cucirini riunite, con sede in Pistoia, unità di Porcari (Lucca) e uffici di Montemurlo (Firenze), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 novembre 1993 al 19 novembre 1994, della ditta S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Carrara (Massa Carrara).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 20 novembre 1993 al 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 20 novembre 1993;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Nuova Tozzi, con sede in Ravenna e unità di Ravenna e Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 29 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Tozzi, con sede in Ravenna e unità di Ravenna e Milano, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 settembre 1994, n. 15990/9;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. Reggiane officine meccaniche italiane, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Reggiane officine meccaniche italiane, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 giugno 1994, n. 15384/24IT;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1993 al 1° settembre 1994, della ditta S.n.c. Camiceria Dierre, con sede in Buonconvento (Siena) e unità di Buonconvento (Siena).

Parere comitato tecnico: seduta del 9 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 2 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Camiceria Dierre, con sede in Buonconvento (Siena) e unità di Buonconvento (Siena), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 2 marzo 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.a.s. Bandini B. di Bandini Aura e C., con sede in Dovadola (Forlì) e unità di Dovadola (Forlì).

Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Bandini B. di Bandini Aura e C., con sede in Dovadola (Forlì) e unità di Dovadola (Forlì), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Meloni, con sede in Tolentino (Macerata) e unità di Tolentino (Macerata).

Parere comitato tecnico: seduta dell'8 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 28 febbraio 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Meloni, con sede in Tolentino (Macerata) e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza 28 agosto 1994;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Zurla, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna).

Parere comitato tecnico: seduta del 29 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Zurla, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 settembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994;

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. F.lli Cervellati costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.r.l. G.B. & C., con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.B & C., con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.M.F. Sud, con sede in Collesalvetti, frazione Guasticce (Livorno) e unità di Collesalvetti, frazione Guasticce (Livorno), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1993 al 28 maggio 1994, della ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unità di Corsico (Milano) e Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unità di Corsico (Milano) e Milano, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unità di Corsico (Milano) e Milano, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 agosto 1993 al 15 agosto 1994, della ditta S.p.a. Telsar Tessitura delle Sarche, con sede in Cavedine (Trento) e unità di Cavedine (Trento).

Parere comitato tecnico: seduta del 4 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale 5 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Telsar Tessitura delle Sarche, con sede in Cavedine (Trento) e unità di Cavedine (Trento), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 1° giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1994, n. 15528/8.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 novembre 1993 al 17 novembre 1995, della ditta S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona), Genova e Genova Sestri.

Parere comitato tecnico: seduta del 26 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 18 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona), Genova e Genova Sestri, per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 18 maggio 1994;

2) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° marzo 1993 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Parere comitato tecnico: seduta del 15 febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Castelnuovo, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unità di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unità di Firenze e Scarperia (Firenze).

Parere comitato tecnico: seduta dell'11 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unità di Firenze e Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1994 con decorrenza 11 luglio 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. A. e C. Federici, con sede in Firenze e unità di Firenze.

Parere comitato tecnico: seduta del 26 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. e C. Federici, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dal 4 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. Apuantubi, con sede in Massa Carrara e unità di Massa Carrara.

Parere comitato tecnico: seduta del 5 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Apuantubi, con sede in Massa Carrara e unità di Massa Carrara, per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 con effetto dal 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e Figli, con sede in Massa (Massa Carrara) e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Gambogi costruzioni, con sede in Pisa e unità di Pisa, Roma, Cosenza, Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico: seduta del 2 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gambogi costruzioni, con sede in Pisa e unità di Pisa, Roma, Cosenza, Reggio Calabria, per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unità di Villavara (Modena).

Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unità di Villavara (Modena), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unità di Villavara (Modena), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 ottobre 1994 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. B. Bianchi, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unità di Figline Valdarno (Firenze), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Selin, con sede in Genova e unità di Genova.

Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Selin, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 6 ottobre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Selin, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 6 aprile 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Bollanti veicoli sanitari, con sede in Latina e unità di Latina.

Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bollanti veicoli sanitari, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 26 novembre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993.

Art. 7, comma 1, legge della 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A0466-95A0467

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.D.A.M. Autoveicoli Lancia, con sede in Trani (Bari) e unità di Trani (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sei unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.D.A.M. Autoveicoli Lancia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 21 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GI & GI, con sede in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e unità di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di quarantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GI & GI, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registro alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cabur, con sede in Albissola Marina (Savona) e unità di Albissola Marina (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasei unità, su un organico complessivo di ottantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cabur, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Barbi, con sede in Mirandola (Modena) e unità di Mirandola (Modena) e San Giacomo Roncole (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentuno unità, su un organico complessivo di centoquarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Barbi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Graphicolor, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciotto unità, su un organico complessivo di trentatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Graphicolor, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arredamenti metallici Castagna, con sede in Sale Marasino (Brescia) e unità di Sale Marasino (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessanta unità, su un organico complessivo di sessanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arredamenti metallici Castagna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.I.V.V., con sede in Sant'Omero (Teramo) e unità di Sant'Omero (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantacinque unità, su un organico complessivo di centoventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.I.V.V., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zanasi macchine, con sede in Modena e unità di Modena, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unità, su un organico complessivo di quarantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zanasi macchine, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viterie venete, unità di Padova, Roma e Milano, per i quali è stato stipulato

un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a dodici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantasette unità, di cui sei part-time da trenta a venti ore medie settimanali e sette part-time da venti a dodici ore su un organico complessivo di sessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viterie venete, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Centro macellazione e lavorazione carne, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantotto unità, su un organico complessivo di novantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Centro macellazione e lavorazione carne, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.C.M. Laboratorio confezioni Mezzano, con sede in Mezzano (Ravenna) e unità di Mezzano (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di trentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.C.M. Laboratorio confezioni Mezzano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lollini International, con sede in Quarto Inferiore (Bologna) e unità di Granarolo dell'Emilia (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di ventisette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lollini International, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. A C.M A.R. - Associazione cooperativa muratori & affini, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 34,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantuno unità, su un organico complessivo di trecentonovantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. A.C.M.A.R. - Associazione cooperativa muratori & affini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anderson's, con sede in Parma e unità di Parma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unità, su un organico complessivo di cinquantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Anderson's, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Gem, con sede in Farigliano (Cuneo) e unità di Bologna e Zola Predosa (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di diciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nucon, con sede in Podenzano (Piacenza) e unità di Podenzano (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nucon, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Migor, con sede in Carpi (Modena) e unità di Carpi (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di cinquantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Migor, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r l. Co Far.Pa, con sede in Fontanellato (Parma) e unità di Fontanellato (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di ottantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.Far.Pa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità di Napoli, Casoria (Napoli), Palermo e Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, di cui un lavoratore part-time da venti a quindici ore medie settimanali, su un organico complessivo di duemilaseicentododici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sigla, con sede in Rimini e unità di Rimini, Forlì S. Piero in Bagno (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosettantasei unità, su un organico complessivo di seicentonovantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l. Sigla, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A0497

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione di controllo nella Bastogi S.p.a. (Comunicazione n. 95000436).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione di controllo ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Bastogi S.p.a. (*)	50,10% Laura Mastracchi Manes	47% Laura Mastracchi Manes (**)

(*) Società controllata di diritto
(**) Percentuale di partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*)

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A0468

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 2283-94/Sett. Un. in data 9 gennaio 1995 il cognome della sig.ra Lucia Laneri, nata a Città di Castello (Perugia) il 25 aprile 1947 è stato ripristinato nella forma originaria di Laner, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Con decreto prefettizio n. 10958-94/Sett. Un. in data 9 gennaio 1995 il cognome della sig.ra Melita Valli, nata a Trieste il 27 aprile 1957 è stato ripristinato nella forma originaria di Valič, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

95A0447

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Torino è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore disciplinare A01A - logica matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A0469

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A.S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1995

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per le «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189